

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "**Associazione Dragonflies Candia**". L'Associazione potrà essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione sarà "Dragonflies Candia ETS"

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ivrea. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

L'Associazione si prefigge come scopo la promozione e diffusione, nel territorio canavesano, della disciplina sportiva del Dragon-boat, che prevede l'utilizzo di imbarcazioni con la testa e la coda a forma di dragone. In particolare ha come scopo principale il supporto e il recupero psico-fisico delle donne operate al seno attraverso la pratica sportiva del dragon boat. L'associazione mira altresì a creare un ambiente inclusivo e solidale, favorendo la prevenzione, il supporto sociale e le attività socializzanti.

L'associazione si dedica inoltre a iniziative di prevenzione e culturali rivolte alle donne, promuovendo la consapevolezza e l'educazione sulla salute femminile.

Agisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Per realizzare lo scopo la associazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche



editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Il perseguimento delle finalità dell'associazione si articola in:

o **Promozione dello Sport:**

- o Incentivo alla pratica del dragon boat come strumento di riabilitazione e benessere fisico, offrendo allenamenti regolari, partecipazione a competizioni ed eventi sportivi in collaborazione con altre associazioni.
- o Organizzazione e partecipazione ad eventi sportivi di dragon boat in Italia e all'estero;

o **Prevenzione e Salute:**

- o Organizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, ma anche eventualmente di altre patologie, promuovendo stili di vita sani e l'importanza della diagnosi precoce
- o Organizzazione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione di attività di prevenzione per le malattie di tumore al seno con il supporto di professionisti (nel settore medico) specifici;

o **Supporto Sociale:**

- o Creazione di una rete di supporto per le donne operate di tumore al seno, offrendo consulenze, gruppi di sostegno e attività di mutuo aiuto.
- o Promozione e diffusione di pratiche per il supporto psico-fisico a donne operate al seno;

o **Attività Socializzanti:**

- o Promozione di attività ricreative e culturali che favoriscano la socializzazione e il benessere emotivo delle associate, come escursioni, laboratori creativi, attività culturali, mostre, conferenze, presentazione di libri.
- o Collaborazione con altre associazioni, ad eventi e manifestazioni sportive di promozione e aggregazione.



- o organizzazione e promozione di eventi, feste e altre manifestazioni, che abbiano come finalità la diffusione e il mantenimento dell'oggetto sociale;
- o **Formazione ed Educazione:** Offerta di programmi di formazione e aggiornamento per le associate ed i volontari, al fine di migliorare le competenze e la consapevolezza riguardo alle tematiche trattate dall'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sociali.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe e affini. Opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali mediante la stipula di atti e/o convenzioni con enti pubblici e privati per l'erogazione di contributi e/o sussidi per il sostegno delle attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere sia politico sia religioso.

Art. 5 - Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro la cui domanda di ammissione verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a

criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che:

- a) hanno riportato condanne penali;
- b) rivestono incarichi di natura politica;
- c) hanno tenuto comportamenti non compatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea egli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività, se in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati, salvo quanto stabilito nel secondo comma di questo articolo, hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di revocare i componenti degli organi sociali;
- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni



assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;

- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di approvare il bilancio;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità;
- di eleggere quando richiesto dalla legge o revocare l'organo di controllo o della revisione;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

A norma dell'art.148 ottavo comma lettera C DPR 22 dicembre 1986 n. 917, soltanto gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di versare le quote associative stabiliti dall'Assemblea;
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene;
- d) di tutelare l'immagine ed i beni dell'Associazione ivi compresi i simboli e i marchi;
- e) di tenere un comportamento compatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato;
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del

contributo e/o della quota associativa.

d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
- inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
- comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o l'immagine dell'Associazione;
- aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'Associato interessato.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;



- 
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vice Presidente;
- 5°) l'Organo di Controllo
- 6°) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati, salvo il disposto dell'art.6 secondo comma.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o qual volta lo ritenga opportuno oppure su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, mediante avviso da far pervenire agli

Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza, nonché di intervento e di voto, anche per corrispondenza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di persona della maggioranza degli Associati con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione di qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. In prima ed in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del



bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea delibera in merito:

- 
- all'approvazione del bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
 - alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
 - alle singole iniziative dell'Associazione;
 - all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - alla nomina e revoca l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - agli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - alla delega al Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
 - all'esercizio e all'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
 - a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun Associato, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto, fermo restando quanto stabilito al secondo comma dell'art.6.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Le decisioni prese in Assemblea, ove prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli Associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo deve essere donna.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o si richiama di almeno due dei suoi membri, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,



audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Consiglio Direttivo provvede a

- organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione,
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- provvedere per il funzionamento dell'Associazione,
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale,
- deliberare sulle domande di adesione,
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati,
- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste del presente Statuto;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente, Vice Presidente

Il Presidente, il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

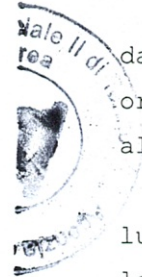
Art. 16 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali.

Art. 17 - Organo di controllo - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'associazione al superamento dei limiti fissati





dall'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 17.3. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Art. 18 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio sociale.

La predisposizione del bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, è obbligatoria quando sia superato il limite previsti dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale



durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

Art.19 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

Art. 20 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sensi dell'art.18 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 - Lavoratori

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti



non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 22 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio preposto.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

